



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 24 FEBBRAIO AD OGGI

24/02/2014	Se il concorrente meglio graduato non accetta la sede assegnatagli – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	04/03/2014	Il trattamento iva dell'acquisto del software irlandese – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
25/02/2014	La revoca del RID/SEPA – <i>QUESITO</i> (roberto santori)	05/03/2014	Società di persone e società cooperative di farmacisti – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
25/02/2014	Adeguamento Istat per gennaio 2014 (Studio Associato)	05/03/2014	La cessione di una quota sociale non preclude la partecipazione al concorso – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
26/02/2014	DPC, TICKET, IVA – <i>QUESITO</i> (roberto santori)	06/03/2014	L'obbligo del POS per imprese e professionisti: non parte, sì parte, non parte più... (valerio salimbeni)
27/02/2014	Gli errori nella spedizione delle ricette – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	07/03/2014	Contributi Enpaf: per il momento niente F24 (Studio Associato)
27/02/2014	Ancora sul contratto di locazione commerciale alla prima scadenza - <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	07/03/2014	Sul recesso anticipato del conduttore – <i>QUESITO</i> (paolo liguori)
28/02/2014	Fringe benefit al personale dipendente (franco lucidi)	10/03/2014	Il finanziamento di beni strumentali nuovi (franco lucidi)
03/03/2014	L'iva sulle spese di ristrutturazione del locale farmacia – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	11/03/2014	11/03/2014 - Farmacie nei porti, aeroporti, ecc.: il CdS smentisce il Tar Veneto ma... (gustavo bacigalupo)
04/03/2014	Canoni di locazione abitativa in contanti: "indietro tutta" del MEF (stefano civitareale)		

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE MARZO 2014

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 24 FEBBRAIO AD OGGI

24/02/2014 - Se il concorrente meglio graduato non accetta la sede assegnatagli - QUESITO

Tra qualche giorno dovrei ricevere l'interpello della Regione a seguito dell'approvazione della graduatoria di un concorso bandito 5 anni fa..

Ma per la mia posizione in graduatoria non credo possa essermi assegnata una delle sedi migliori e vorrei quindi sapere come devo comportarmi per rientrare in un successivo interpello nel caso in cui qualche concorrente che mi precede non accetti (come mi è stato riferito) la sede che gli verrà offerta.

Siamo evidentemente nel pieno dell'ambito applicativo dell'art. 2 della l. 389/99, che così recita:

"Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, è esclusa dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.

Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso".

E' una disposizione che, con il congegno spietato che introduce, non Le offre dunque grandi prospettive, almeno nella direzione da Lei indicata.

Infatti, il concorrente utilmente graduato, ricevuto l'interpello e reso noto entro 5 giorni l'ordine delle sue preferenze in ordine alle sedi a concorso, può accettare o non accettare quella offertagli (quale che sia, la prima o l'ultima tra quelle indicate), ma, nell'una come nell'altra eventualità, esce dal concorso senza la minima possibilità – nel caso di rinuncia da parte di un concorrente meglio graduato ad un'altra sede che egli abbia richiesto prioritariamente rispetto a quella assegnatagli - di essere reinterpellato nel corso del secondo (del terzo, del quarto, ecc...) interpello che seguirà. Questa scelta del legislatore può non essere la migliore delle

soluzioni (e suscitare magari qualche sospetto di incostituzionalità, anche se al riguardo il giudice amministrativo si è già espresso negativamente), ma ricorderete tutti quanto si dilungassero le procedure concorsuali nel sistema previgente e come la ragione stesse proprio nel diritto di ogni concorrente utilmente graduato di essere reinterpellato anche più volte nel caso di "liberazione" (per rinuncia di chi lo precedesse in graduatoria) di sedi da lui indicate con priorità rispetto a quella assegnatagli in prima battuta.

E' chiaro perciò che in qualche circostanza potrebbe rivelarsi preferibile per un concorrente circoscrivere le sue preferenze soltanto alle sedi di suo stretto gradimento, ovvero essere addirittura collocato in graduatoria in posizione tale da risultare nella prima fase di assegnazione come "primo dei non eletti" piuttosto che come "ultimo degli eletti", potendo in ambedue tali eventualità aspirare a rientrare per la prima volta nella seconda tornata, che riguarderà naturalmente proprio le sedi non accettate o rinunciate, cioè le sedi - tra quelle contemplate nel bando di concorso - "resesi disponibili".

L'art. 2 della l. 389/99, in ogni caso, non presenta più ormai da tempo alcun serio dubbio interpretativo, e comunque si applicherà integralmente non solo ai futuri concorsi ordinari, ma in sostanza anche ai concorsi straordinari ora in corso di espletamento, dato che al riguardo il comma 6 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia ha introdotto soltanto specifici termini acceleratori e senza incidere in realtà sui meccanismi dettati dall'art. 2.

Qualche dubbio di legittimità può invece essere lecito su alcune ulteriori particolarità innestate dai bandi regionali (come abbiamo osservato nella [Sediva news del 26/10/2012](#): "Il "bando unico" del concorso straordinario") che tra l'altro comminano l'esclusione "dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata" anche dei vincitori di concorso che indichino nel loro ordine di preferenze "un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria".

Tale espressa previsione, quindi, impedisce nei fatti ai vincitori dei concorsi straordinari di circoscrivere le loro opzioni alle sole sedi di gradimento, quel che invece, come abbiamo appena visto, deve ritenersi consentito nei concorsi ordinari, per il loro silenzio su questo aspetto, sia dall'art. 2 della l. 389/99 che dall'art. 11; tuttavia, proprio per il silenzio delle due disposizioni di legge, può

forse riconoscersi – con una migliore riflessione – che non si tratti di una prescrizione illegittima, peraltro anch'essa evidentemente ispirata a esigenze di celerità dell'intera procedura.

(gustavo bacigalupo)

25/02/2014 - La revoca del RID/SEPA - QUESITO

Con riferimento alla Vs. news sul SEPA, si chiede di valutare due ipotesi diverse:

1) Il cliente sottoscrive il SEPA, o in precedenza un RID, per importi e numero di scadenze predeterminati.

2) Il cliente sottoscrive quanto sopra a fronte di importi variabili, quali, ad esempio, il pagamento di fatture di forniture da parte del distributore intermedio.

In ambedue i casi, sia per errori contabili, che per eventuali difetti della cosa fornita, come deve intervenire il cliente per non subire danni dall'impegno sottoscritto?

Quando un soggetto, per qualsiasi motivo, non intende procedere al pagamento di somme di denaro ad un creditore attraverso il RID (ora il SEPA), pur regolarmente sottoscritto, deve farne richiesta all'istituto bancario dove è in atto il conto corrente su cui vengono addebitati tali importi, anche se per intuibili esigenze le banche richiedono che la revoca pervenga loro con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento.

La revoca si esercita con la presentazione in banca di una comunicazione scritta indirizzata all'istituto, specificandovi naturalmente il numero del conto corrente, i dati dell'azienda o del soggetto che la richiede e quelli del beneficiario del pagamento.

Pertanto la banca procederà in tal caso a non addebitare le somme di denaro per le quali sia stata richiesta la revoca, che tuttavia può essere anche efficacemente espressa in via generale, senza quindi alcun riferimento a specifiche scadenze di pagamento.

(roberto santori)

25/02/2014 - Adeguamento Istat per gennaio 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a gennaio 2014; l'indice annuale è fermo allo 0,60%, mentre quello biennale è in leggera diminuzione perché pari al 2,8%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati, su base annua, dello 0,450% (corrispondente al 75% dello 0,60%) e, in ragione biennale, del 2,100% (il 75% del 2,8%).

(Studio Associato)

26/02/2014 - DPC, TICKET, IVA – QUESITO

Per la DPC, che nella nostra regione partirà dal 1° marzo 2014, in funzione della situazione di esenzione dell'utente, le farmacie saranno tenute ad incassare il ticket sui farmaci relativo alle sole quote fisse e aggiuntive, ad esclusione delle eventuali differenze tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso.

Secondo l'accordo stipulato, in fase di fatturazione questi importi andranno poi a costituire un anticipo sul previsto rimborso alle farmacie pari ad € 3,40 a pezzo + IVA, incrementato di € 2,30 per le rurali sussidiate a fatturato ridotto, cioè non superiore a € 387.342,00.

Chiediamo in particolare quale aliquota IVA dovrà in fattura essere considerata sul ticket riscosso: 10% o 22%?

Il ticket pagato dal cittadino per un farmaco fornito dal SSN tramite la farmacia deve tuttora essere configurato come null'altro che una sua partecipazione alla spesa farmaceutica pubblica, e quindi, anche formalmente, come il trasferimento sul consumatore di una frazione del costo del medicinale, cosicché sotto questo profilo – cioè dal lato dell'assistito – è del tutto ininfluente, e non può fare dunque alcuna differenza, che il farmaco sia stato originariamente acquistato dalla farmacia, ovvero originariamente acquistato dal SSN (e poi dalla farmacia semplicemente dispensato nel c.d. regime di DPC); e comunque, in ambedue le circostanze il cittadino versa il ticket alla farmacia a proprio nome e conto.

E però, dal lato della farmacia, il ticket – nella prima ipotesi – costituisce sicuramente un acconto del prezzo del farmaco (e perciò l'iva è senza alcun dubbio al 10%), mentre – nella DPC – un suo rapporto immediato con quest'ultimo non è facilmente ravvisabile, rivelandosi il ticket in tale evenienza (anche il quesito

correttamente lo evidenzia) piuttosto come un acconto sul "rimborso degli oneri complessivi di distribuzione", oppure, se si preferisce, sul "corrispettivo per il servizio (erogato dalla farmacia) - di distribuzione in nome e per conto".

Se così è, il ticket-DPC - afferendo ovviamente al comparto servizi - deve ineludibilmente "contenere" un'iva al 22% e il suo ammontare non rientra nella famosa ventilazione dell'iva, come neppure l'importo del saldo, quando verrà.

Queste conclusioni sono del resto rafforzate nella pratica anche dalla documentazione fiscale richiesta alle farmacie, che in alcune regioni devono infatti mensilmente produrre - con riguardo al corrispettivo dovuto loro in regime di DPC - vere e proprie fatture con iva al 22%, mentre in altre (come, ad esempio, nel Lazio) espongono bensì il loro "credito DPC" direttamente nella distinta contabile riepilogativa (nel rigo 19bis della dcr), ma evidenziandovi separatamente i "due" ticket, e quindi – sempre separatamente – anche i due rispettivi saldi.

Ma sia nell'uno (fattura) che nell'altro caso (dcr) l'importo riscosso dalla farmacia nel corso del mese precedente a titolo di ticket-DPC (e non importa se siano stati o meno emessi volta a volta degli scontrini fiscali anche "parlanti") figura giustamente come un mero acconto del corrispettivo stesso, e dunque dovrebbe (o avrebbe dovuto) essere assunto ad iva 22% e, nei fatti, via via "battuto" in un tasto dedicato del registratore e via via annotato in una colonna ad hoc del registro di prima nota dei corrispettivi.

(roberto santori)

27/02/2014 - Gli errori nella spedizione delle ricette – QUESITO

Avete scritto che in caso di errore di dispensazione di una ricetta la responsabilità esclusiva è del collaboratore negligente; l'Asl può però comminare multe od altro al titolare e inoltre, in caso di danni al paziente, chi ne risponde penalmente e civilmente: il titolare o il collaboratore?

La nostra precedente news cui Lei si riferisce è quella del 5/2/2014, che tuttavia ci pare contenga una risposta sostanzialmente esauriente anche al Suo quesito.

La Asl, infatti, irroga eventuali sanzioni direttamente alla farmacia, il cui titolare potrà naturalmente rivalersi nei confronti del dipendente negligente.

Anche nelle ipotesi di danni procurati al paziente dal comportamento del collaboratore, sarà sempre la farmacia a risponderne civilmente (pur se dovrebbe "scattare" in questi casi la polizza stipulata per la RC professionale), e però anche in tale ipotesi con il diritto di rivalersi verso il responsabile.

Fermo quanto ora detto sul versante civilistico, sotto il profilo penale, invece, essendo la relativa responsabilità personale, cioè "intrasmissibile" a soggetti diversi da quello che ha compiuto il fatto, ne risponderà direttamente e in via esclusiva (salvo che non sia ravvisabile un comportamento colposo ascrivibile penalmente, magari sotto altri profili, anche al titolare) l'autore dell'illecito, quindi – anche qui – il collaboratore che ha spedito erroneamente la ricetta.

(stefano lucidi)

27/02/2014 - Ancora sul contratto di locazione commerciale alla prima scadenza – QUESITO

In merito alla Vs. news del 3/02/2014, ci risulta che, una volta pagata l'imposta con mod. F23 per un contratto di locazione commerciale alla prima scadenza, non si debba più consegnare l'avvenuto versamento entro venti giorni all'ufficio preposto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U. Registro, "L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento."

La lettera della legge, quindi, non lascia alcun dubbio e del resto la previsione di tale incombenza si spiega agevolmente, perché consente all'Ufficio di venire a conoscenza della prosecuzione del rapporto contrattuale anche ai fini delle verifiche "incrociate" in materia di imposte dirette sui canoni di locazione percepiti dal locatore.

Invece, per la registrazione del contratto utilizzando il canale

telematico, il sito *web* dell'Agenzia delle Entrate avverte: “*Qualora si debba effettuare un pagamento successivo alla registrazione (per annualità successive, proroghe, cessioni, risoluzioni, ecc.) è necessario indicare il codice ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione del contratto, anche se lo stesso risulta soppresso al momento del pagamento*”.

In tal modo, collegando il versamento dell'imposta per le annualità oggetto di proroga alla registrazione originaria del contratto, le esigenze informative dell'Ufficio sono parimenti soddisfatte.

(mauro giovannini)

28/02/2014 - Fringe benefit al personale dipendente

Nel corso degli incontri con le nostre farmacie - sinora tenuti a Roma e in altre tre o quattro province, ma che stiamo organizzando anche in altre sedi regionali o provinciali - ci soffermiamo anche su questo specifico argomento, tentando di offrire alle farmacie le soluzioni più opportune - e meno onerose per le casse aziendali - per venire incontro alle esigenze del personale dipendente, che di questi tempi possono talora rivelarsi particolarmente sentite.

Siamo quindi in tema di *fringe benefit* che, come noto, si risolvono in *compensi in natura* concessi al lavoratore ma che al tempo stesso godono di particolari vantaggi fiscali, perché da un lato non sono generalmente imponibili per il dipendente e dall'altro sono deducibili come costo di esercizio per la farmacia.

1. Omaggi aziendali

Gli *omaggi* non devono ovviamente essere in denaro, ma in beni e servizi, anche mediante, ad esempio, *buoni spesa* (non *buoni pasto*, che, come vedremo subito, sono un'altra cosa); c'è però il limite di € 258,23 annui per unità lavorativa.

Sugli *omaggi*, sempre nel rispetto di questo tetto massimo, non sono previste ritenute a carico dei dipendenti né contributi gravanti sul datore di lavoro.

2. Auto aziendali

Ai dipendenti può essere assegnata in uso *anche* privato (cioè, *promiscuo*) una vettura inserita tra i beni aziendali come cespiti ammortizzabili.

La deducibilità spetta nella misura del 70% della spesa d'acquisto, mentre l'IVA ad essa inerente viene recuperata in ragione del 40% del suo ammontare.

Nella busta paga del dipendente risulta un compenso in natura - pari al 30% del costo chilometrico annuo, determinato annualmente dall'Acì per una percorrenza media di 15.000 km - da assoggettare a ritenute fiscali e previdenziali: Fiat 500, € 1.821,13 (pari al 30% della tariffa Acì per il 2014) : 12 mesi = € 151,76 al mese.

3. Fabbricati

Anche i fabbricati di proprietà del titolare di farmacia in quanto tale, quindi inseriti nel patrimonio aziendale, ovvero posseduti dalla farmacia quale parte conduttrice, possono essere concessi in uso o in comodato al dipendente (che magari abbia la sua residenza abituale in un comune lontano dal luogo di esercizio della farmacia), nella cui busta paga figurerà in tale eventualità - in linea generale e salvi approfondimenti caso per caso - un valore assoggettato a imposte e contributi soltanto per un importo pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato e quanto eventualmente corrisposto dal dipendente al datore di lavoro.

Esempio: rendita catastale € 1.800, in busta paga figurano € 150 al mese (€ 1.800 : 12), sui quali il datore di lavoro paga i contributi inps e il lavoratore le ritenute fiscali e previdenziali.

4. Buoni pasto

Il valore giornaliero-limite ammesso interamente al beneficio in argomento è di € 5,29 ed è questo dunque l'importo da inserire in busta paga, e perciò: € 5,29 per 26 giorni = € 136,76.

Sul *buono pasto* non sono previste ritenute a carico del dipendente né contributi a carico del datore di lavoro, mentre il suo intero valore (che aziende del settore forniscono in veste di “ticket”), esposto nella fattura d'acquisto, è deducibile per la farmacia che sostiene la spesa.

5. Somme erogate dal datore di lavoro per asilo nido, colonie, borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti.

Tali importi, documentati dal soggetto percipiente (asilo nido, ecc.), sono deducibili dal reddito della farmacia ma in misura non superiore al 5x1000 dell'ammontare delle spese per prestazioni di

lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, e non sono assoggettati a ritenute fiscali, né a contributi inps.

Tuttavia, questi *benefit* per godere di tale regime devono - al pari dei *buoni pasto* - essere erogati a *tutti* i dipendenti (collaboratori, commessi, magazzinieri, ausiliari) ovvero a *tutti* gli appartenenti ad una stessa categoria; diversamente, se cioè erogati “ad personam”, sono interamente assoggettati a ritenute e contributi.

(franco lucidi)

03/03/2014 - L'iva sulle spese di ristrutturazione del locale farmacia - QUESITO

Devo ristrutturare ad agosto i locali; quale aliquota iva si applica ai lavori?

Se si tratta di un intervento di *ristrutturazione edilizia* vera e propria, così come qualificato dalla lett. *d*) dell'art. 31 della L. 457/78 (ora art. 3, lett. *d*) D.P.R. 380/2001), torna applicabile, ai sensi del n. 127-*quaterdecies* della Tabella A - Parte III allegata al D.P.R. 633/72, l'aliquota ridotta del 10%, anche se l'immobile ha evidentemente destinazione commerciale; e questo, indipendentemente dalle condizioni di partenza dei locali oggetto delle opere.

E' stata infatti ormai superata la condizione - richiesta in passato per l'applicazione dell'aliquota agevolata - che gli interventi edilizi siano inseriti in un piano comunale di recupero collegato a una situazione di degrado dell'immobile.

Inoltre, sebbene la norma agevolativa faccia esclusivo riferimento al *contratto di appalto*, l'aliquota ridotta è applicabile pur se le prestazioni sono riconducibili ad un *contratto d'opera*, stante la sostanziale identità funzionale dei due negozi, e anche se questi ultimi siano conclusi verbalmente (pur essendo ovviamente preferibile, per mille ragioni, la forma scritta...).

L'aliquota agevolata si applica anche alle cessioni di *beni finiti* che vengano impiegati nella ristrutturazione (n. 127-*terdecies*), intendendosi per tali quelli che conservano la propria individualità anche quando siano incorporati nella costruzione (ascensori, sanitari, caldaie, termosifoni, tubazioni, quadri elettrici, porte, finestre, ecc.).

Si tratta naturalmente di beni la cui fornitura non sia stata concordata nel contratto, di appalto o d'opera, ma acquistati separatamente dalla farmacia.

In ogni caso, sempre ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, è bene documentare con cura l'impiego di tali beni nell'intervento di ristrutturazione, se non altro per evitare problemi in caso di controlli.

(valerio salimbeni)

04/03/2014 - Canoni di locazione abitativa in contanti: “indietro tutta” del MEF

Come abbiamo segnalato in una delle “pillole” di [Piazza Pitagora n. 658 del 21/02/2014](#), con una nota del mese scorso (*prot. DT 10492 del 05/02/2014*) il *Dipartimento del Tesoro* ha in pratica... svuotato di qualunque significato la disposizione recentemente introdotta dalla *Legge di Stabilità 2014* (art. 1, comma 50, L. 27/12/2013 n. 147: [v. Sediva News del 13/01/2014](#)) che vieta l'utilizzo del contante - *anche al di sotto della soglia dei mille euro* - per il pagamento dei *canoni dei contratti di locazione di unità abitative*.

In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze *esclude* che le ordinarie sanzioni in materia di utilizzo del contante (dall'1% al 40% dell'importo, con un minimo di 3.000 euro) - essendo espressamente riferite proprio alla soglia dei 1.000 euro (stabilita, come è noto, dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio - D.Lgs. 231/07) - possano applicarsi per pagamenti di importo inferiore cosicché le transazioni “sotto soglia”, pur se vietate, sarebbero in ogni caso prive di sanzione.

Ma la nota del MEF va oltre vanificando in radice, come detto, la *ratio* stessa della disposizione, che sta evidentemente nella *tracciabilità totale* dei pagamenti riguardanti le *locazioni abitative*, con la finalità ultima, come è facile comprendere, di scoraggiare il ricorso ad accordi “in nero”; *tracciabilità* che peraltro, giova ricordarlo, condizionerebbe anche l'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste per locatore ed inquilino.

Si legge infatti nel documento che “... la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una somma in denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.

Il che è quanto dire, per l’appunto, che l’esigenza di tracciabilità sarebbe parimenti soddisfatta mediante il rilascio di una semplice ricevuta di pagamento, sufficiente anche ad assicurare alle parti i previsti vantaggi fiscali: niente insomma che non accadesse già prima della Legge di Stabilità 2014!

A questo punto, però, sorge inevitabile la domanda regina: può una nota ministeriale derogare, o ridurne comunque enormemente l’ambito applicativo, a un precetto del legislatore?

(stefano civitareale)

04/03/2014 - Il trattamento iva dell’acquisto del software irlandese - QUESITO

Ho acquistato di recente via internet un software per la farmacia “scaricandolo” da un sito irlandese. Come va trattato fiscalmente l’acquisto ai fini dell’iva?

Secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 2, del regolamento UE 282/2011, rientrano nel c.d. “commercio elettronico diretto” le forniture di prodotti digitali in genere, compresi i software e i relativi aggiornamenti.

Se poi l’acquisto viene operato presso un soggetto passivo iva UE (quale la società di software avente sede in Irlanda) da parte di un committente soggetto passivo italiano (la farmacia), ai sensi dell’art. 7-ter comma 1, lett. a) del DPR 633/72 l’operazione si considera effettuata in Italia.

Dovrà quindi essere il committente – appunto la farmacia - ad assolvere l’iva “italiana” secondo l’aliquota ordinaria (22%) con il meccanismo dell’auto-fatturazione (c.d. reverse charge).

(valerio pulieri)

05/03/2014 - Società di persone e società cooperative di farmacisti - QUESITO

Vorrei che mi indicaste gli estremi di legge relativi al numero massimo di farmacie che una snc composta da due farmacisti può acquistare.

E anche, se possibile, la normativa riguardante la costituzione di una società cooperativa srl tra farmacisti.

Entrambi i quesiti trovano risposta nell’art. 7 della L. 362/91, nel testo modificato dall’art. 5 della c.d. Legge Bersani (dl. 223/2006). Dispone infatti il comma 4 bis dell’art. 7, introdotto da tale ultima disposizione, che “ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”.

Come si vede, la norma ha soppresso qualsiasi riferimento alla partecipazione del singolo socio alle società titolari di farmacia, perché il citato art. 5 ha altresì abrogato il comma 6 dell’art. 7 della L. 362/91 che contemplava l’obbligo di partecipare ad una sola società, e quindi un farmacista “idoneo” può oggi essere proprietario di n. quote di n. società titolari di farmacie, in qualunque provincia abbiano la sede legale.

Quanto alla cooperativa tra farmacisti è il comma 1 del ricordato art. 7 - come modificato sempre dall’art. 5 (comma 5) della Legge Bersani - a prevedere ora che “la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata”, mentre il comma 2 dello stesso art. 7, già nel suo testo originario, precisa che possono partecipare ad ambedue tali forme di società soltanto farmacisti “idonei”.

Non ci risulta comunque che sia stata sinora costituita alcuna società cooperativa del genere, che peraltro è anch’essa regolata in linea generale dal codice civile senza quindi disposizioni specifiche dettate da norme di settore; c’è stato qualche tentativo in questa direzione (nella forma della cooperativa di lavoro, che del resto è

la sola realmente percorribile), che per ragioni varie non è andato però a buon fine, anche perché, se pure la soluzione cooperativistica può far accedere a qualche beneficio, contiene in ogni caso in sé alcune controindicazioni, anche di ordine pratico, sotto diversi profili.

(stefano lucidi)

05/03/2014 - La cessione di una quota sociale non preclude la partecipazione al concorso - QUESITO

Fino al 2006 ero socio di una società titolare di farmacia privata urbana, che ha venduto (nel 2006) la titolarità delle sede farmaceutica a un singolo farmacista (ditta individuale).

Ho partecipato a due concorsi straordinari e vorrei una conferma che non rischio di esserne escluso

I singoli bandi regionali prevedono tutti - all’art. 2 (denominato “requisiti per l’ammissione al concorso”) - che possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, tra l’altro, non abbiano ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni.

Il riferimento normativo è, evidentemente, all’art. 12, IV comma, della l. 475/68 secondo cui il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra se non sono trascorsi almeno 10 anni dall’atto del trasferimento; è un tema da noi trattato ripetutamente sul quale dunque non è necessario aggiungere altro

Nel Suo caso, tuttavia, la preclusione decennale non si rende sicuramente applicabile, perché la norma si rivolge appunto al solo farmacista titolare in forma individuale che abbia ceduto la farmacia da meno di 10 anni e non può quindi riguardare la (ben diversa) ipotesi della cessione operata dalla società (pur da Lei partecipata) in quanto tale.

Questa distinzione La sottrae in definitiva a qualsiasi rischio di esclusione.

(valerio pulieri)

06/03/2014 - L’obbligo del POS per imprese e professionisti: non parte, sì parte, non parte più...

Per effetto della conversione in legge del c.d. “decreto milleproroghe” (D.L. 150/2013 convertito in legge 15/2014 in vigore lo scorso 28 febbraio) ritorna nel caos l’obbligo per imprese e professionisti di accettare – indifferentemente per prodotti ceduti o prestazioni di servizi rese – pagamenti anche tramite POS.

Di tale nuovo adempimento – concepito per favorire il consumatore ma anche per permettere una migliore tracciabilità e sicurezza delle “transazioni” in materia locativa – si è parlato parecchio sulla stampa specializzata, specie con riferimento alle proteste sollevate dalle categorie professionali - indubbiamente meno abituate delle imprese ad incassare i propri compensi in moneta elettronica - che dovranno infatti procurarsi anch’esse la necessaria attrezzatura stipulando con le banche le opportune convenzioni.

Ma i soggetti coinvolti, come si è detto, sono anche le imprese – e perciò le farmacie – le quali invece, con bancomat e carta di credito, hanno storicamente molta più confidenza, pur se l’utilizzo della moneta elettronica, diventando un vero e proprio obbligo, non potrà più essere eluso e pertanto le farmacie che ancora non si siano attrezzate (non dovrebbero essere certo numerose) faranno bene a provvedere.

Ma veniamo al punto, anche per richiamare all’attenzione di tutti noi il quadro di funzionamento, o di non funzionamento, della nostra macchina legislativa (abbiamo commentato poco fa l’intervento del MEF sul pagamento dei canoni di locazione abitativa...).

Il D.L. 179/2012 (art. 15, comma 4), introducendo la novità a partire dal 1° gennaio 2014, demandava ad un decreto ministeriale le norme di attuazione; il provvedimento, emanato il 24 gennaio u.s., fissava dal prossimo 28 marzo la decorrenza dell’obbligo per il momento solo per importi superiori ai 30 euro e – fino al 30 giugno 2014 - soltanto per i soggetti il cui fatturato dell’anno precedente sia stato superiore a 200 mila euro.

Insomma si era finalmente delineato un insieme di regole sufficientemente certo.

Su tutto questo “irrompe” però la legge di conversione del decreto

“milleproroghe”, la quale rinvia dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza previsto nel testo originario (il D.L. 179/2012) “al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)”.

E’ chiaro dunque che la tempistica del decreto ministeriale, superato dalla proroga legislativa, viene così vanificata, perché ad oggi sembrerebbe proprio che il nuovo adempimento sia posto nel nulla, e perciò dobbiamo attenderci una riscrittura delle norme attuative che tenga conto del nuovo termine del 30 giugno 2014.

Non c’è che dire: un bel... caos.

(valerio salimbeni)

07/03/2014 - Contributi Enpaf: per il momento niente F24

Con la [Sediva News del 20/02/2014](#) abbiamo dato notizia dell’estensione - disposta dal decreto ministeriale del 10/01/2014 - del sistema dei versamenti unitari e della compensazione tramite modello F24 anche ai contributi dovuti all’ENPAF.

La notizia atteneva per lo più alla novità in sé, ma nulla in realtà precisando quanto alla sua concreta attuazione, che - come lo stesso decreto prevede - è condizionata alla stipula di una convenzione tra l’ente di previdenza e l’Agenzia delle Entrate.

Immane richieste di precisazione ci sono perciò pervenute da più parti e ora - con una nota del 5 marzo - proprio l’ENPAF ci informa che per il momento non si avvarrà di questa opportunità, che d’altra parte richiederebbe se non altro i tempi “tecnici” necessari per realizzare le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari.

Quindi, fino a “nuovo avviso”, il contributo obbligatorio annuo dovrà continuare ad essere versato dagli iscritti con il consueto bollettino, senza possibilità dunque di utilizzare in sede di pagamento un qualunque credito in compensazione.

(Studio Associato)

07/03/2014 - Sul recesso anticipato del conduttore - QUESITO

Ho un contratto di locazione ad uso abitativo in veste di conduttore, che è scaduto il 31/5/2012 ma si è rinnovato tacitamente per altri quattro anni.

Fino a poco fa eravamo d’accordo con il locatore che avrei lasciato l’immobile nel corrente mese di marzo, ma ora mi viene contestata la mancata comunicazione in forma scritta del recesso anticipato.

Il locatore mi ha quindi invitato a pagare i canoni fino a settembre del 2014, anche se non mi ha richiesto il rimborso della metà dell’imposta di registro dovuta annualmente, come se non fosse stata da lui in realtà versata.

Come posso comunque liberarmi subito dal contratto? E se non verso il canone corrente?

La facoltà di recesso anticipato da parte del conduttore in un contratto di locazione (abitativa o commerciale) deve essere espressamente prevista e generalmente viene apposto un termine di preavviso di sei mesi.

Nel Suo caso, non essendo ancora intervenute comunicazioni di recesso anticipato (se non verbali e quindi del tutto inefficaci), il vostro contratto produrrà i suoi effetti fino al 30 settembre 2014, sempreché naturalmente il recesso sia da Lei formalmente espresso entro il prossimo 31 marzo.

I canoni dovranno pertanto essere corrisposti sino a settembre.

A nulla varrebbe l’eventuale mancato versamento dell’imposta di registro annuale - e ancor meno evidentemente la mancata richiesta del locatore di restituirgli metà dell’importo (non versato - perché va da sé che gli aspetti fiscali della vicenda non possono avere alcun rilievo sulla validità e/o efficacia e/o durata del contratto.

Infine, l’inadempimento contrattuale (e nel caso ipotizzato sarebbe proprio Lei la parte inadempiente), cui conseguirebbe *ipso iure* la risoluzione del contratto, non può certo avere un ruolo strumentale alla cessazione *ad libitum* del rapporto, e comunque gli obblighi di pagamento del canone permangono sino alla data di scadenza contrattuale, con ampia facoltà per il locatore di agire anche in via ingiuntiva.

(paolo liguori)

10/03/2014 – Il finanziamento di beni strumentali nuovi

Come abbiamo ricordato qualche tempo fa, la “Legge del fare” del Governo Letta ha mirato ad accrescere la competitività del sistema produttivo, in particolare migliorando l’accesso al credito delle medie e piccole imprese, e quindi anche delle farmacie.

Lo strumento è perciò rivolto a tutti i settori produttivi, compresi agricoltura e pesca, che realizzano nuovi investimenti - anche a mezzo leasing - in macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove di fabbrica, nonché in hardware, software e tecnologie digitali.

La misura prevista dal citato provvedimento prevede anche la costituzione presso l’immane Cassa Depositi e Prestiti di un *plafond* di risorse di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a 5 miliardi, che gli istituti finanziari convenzionati con la CDP potranno concedere per un importo compreso tra € 20.000 e due milioni

Il finanziamento è restituibile in cinque anni al tasso di interesse di 2,75% tramite appunto gli istituti convenzionati, il cui elenco oggi è noto e (salvi i soliti errori od omissioni) è stato allegato a questa *news* ma riportato anche nel nostro sito (in “Modulistica e Tabelle”), da cui potrà dunque essere prelevato.

Quanto alla procedura riguardante la concessione del contributo, sono disponibili da oggi 10 marzo, nella sezione “[Beni Strumentali](#)” (Nuova Sabatini) del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, i moduli di presentazione della domanda che però, attenzione, potrà essere inoltrata - alle banche o altri intermediari finanziari aderenti - soltanto dalle ore 9.00 del 31 marzo.

E’ bene dunque che chi ha interesse prenda contatto al più presto con uno degli istituti in elenco (prediligendo evidentemente quello di fiducia), per essere pronti a tempo debito, ma avendo anche cura di acquisire tempestivamente i preventivi di spesa

Può comunque rivelarsi un’occasione da non perdere.

(franco lucidi)

11/03/2014 - Farmacie nei porti, aeroporti, ecc.: il CdS smentisce il Tar Veneto ma...

Qualcuno forse ricorderà che il Tar Veneto, con un’ordinanza (n. 634 del 18/12/2013) dettagliata più del solito, aveva sospeso l’efficacia di due deliberazioni della Giunta regionale: una deliberazione-quadro che aveva approvato le “procedure inerenti l’individuazione e l’istituzione delle sedi farmaceutiche ex art. 1 bis L. n. 475/68 e s.m.i.” (appunto quelle nei porti ecc...), e un’altra, che ne era immediata applicazione, direttamente istitutiva di una farmacia nel centro commerciale “Auchan” di Venezia.

Questa la tesi articolata dal Tar. Attribuendo alla regione la potestà di istituire farmacie nei porti, aeroporti, centri commerciali, ecc. “in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio” demografico, ma prevedendo in modo espresso la partecipazione al relativo procedimento della sola “azienda sanitaria locale competente per territorio”, l’art. 1-bis della l. 475/68 (introdotto dal comma 1, lett. b, dell’art. 11 del dl. Cresci Italia), ha inteso deliberatamente - per la precisa opzione, cioè, del legislatore statale di estromettere dall’iter di formazione dei provvedimenti istitutivi di queste specifiche farmacie in soprannumero gli enti appunto legittimati ad assumerle in prelazione - escludere qualsiasi intervento comunale nel procedimento.

Quindi, secondo i giudici veneti, i due provvedimenti regionali - avendo il primo, in principio, strettamente subordinato l’istituzione di farmacie ex art. 1-bis l. 475/68 e persino l’avvio stesso del procedimento a conformi istanze dei comuni interessati, e l’altro, nei fatti, accolto quella del Comune di Venezia riguardante un centro commerciale - denunciano per ciò solo gravi profili di illegittimità, tali da giustificare la sospensione degli effetti (l’ordinanza per la verità tenta di rafforzare questa conclusione soffermandosi anche sulla fine sostanza del diritto di prelazione dei comuni, ma con notazioni ultronee, generiche e anche un po’ pasticciate).

Come è noto, almeno per il momento, soltanto il Tar Veneto ha ritenuto di dover rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità dell’art. 11 del dl. Cresci Italia per il possibile conflitto di interessi derivante dall’attribuzione ai comuni - a loro volta gestori, anche potenziali, di farmacie - di ogni competenza in materia di pianta

organica.

Quindi allo stesso modo, ma per altro verso, nella fattispecie veneziana si configura per il Tar esattamente quella situazione che la norma statale, come accennato, ha voluto invece scongiurare, essendosi per di più la Regione appiattita acriticamente sulla “proposta” di quello stesso ente cui l’art. 11 attribuisce – proprio sulle farmacie soprannumerarie così istituite fino al 2022 – il diritto di prelazione.

Dunque un assunto che, come si vede, è in sostanza parente stretto di quello che ha indotto i giudici veneziani alla ricordata rimessione alla Consulta dell’art. 11.

Come anticipa però il titolo di queste note, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 922 del 27/2/2014 ha ora riformato quella veneta, restituendo piena esecutività ai provvedimenti sospesi dal Tar e respingendo pertanto al tempo stesso l’istanza di sospensiva proposta in primo grado da alcuni titolari di farmacia veneziani, con l’intervento adesivo anche delle rappresentanze sindacali della categoria.

Differentemente però dal provvedimento del Tar, l’ordinanza del CdS liquida rapidamente la pratica non ritenendo la deliberazione della G.R. in contrasto con l’art. 1bis; in particolare, secondo il Supremo consesso, né l’esclusiva competenza regionale in tema di istituzione di tali esercizi, né la previsione di un diritto di prelazione su di essi da parte dei comuni, possono “*far ritenere incompatibile ogni forma di sollecitazione o “proposta” proveniente dall’ente comunale*”, rientrando infatti nella discrezionalità della regione anche il riconoscimento al comune della “*facoltà di rappresentare l’esigenza di istituzione della farmacia “aggiuntiva” nel proprio territorio, mediante “proposte”*”.

Su un punto siamo sicuramente d’accordo con il Consiglio di Stato (che non vi si sofferma ma lo sottintende): una pubblica amministrazione può introdurre nel procedimento qualsiasi contributo, di privati o di altre pubbliche amministrazioni, anche quando non previsti dalla norma attributiva del potere, tanto più quando il contributo derivi dall’ente esponenziale degli interessi della collettività amministrata alla migliore efficienza del servizio farmaceutico sul territorio e dunque dei bisogni della popolazione ivi residente.

Che pertanto l’art. 1-bis contempli l’intervento obbligatorio soltanto dell’Asl non può escludere di per sé quello dell’amministrazione comunale, e poco importa se richiesto liberamente dalla regione o introdotto volontariamente dal comune. Verosimilmente quello di Venezia (è difficile non crederlo) avrà “richiesto” una farmacia “in più” nel centro commerciale soprattutto perché ingolosito dalla prospettiva di assumerne la titolarità e la gestione, e perciò guidato da spinte lucrative.

Ma, secondo i principi, perché possa incidere sulla legittimità del provvedimento finale è necessario che una tale contaminazione emerga in termini non equivoci, e comunque non di mero sospetto, dal controllo anche giudiziale dell’intero procedimento, così che si possa concludere che il conflitto di interessi abbia anche *nel concreto* deviato la scelta regionale dalle finalità ricondotte dalla norma al potere conferito (in questo caso, di istituire una farmacia in soprannumero in certe aree e zone del territorio).

Invece, quel che non apprezziamo in questa seconda ordinanza è la scarsa penetrazione nella fattispecie sottoposta al vaglio del CdS, che non ha cioè tenuto in alcun conto l’estrema specificità di una vicenda in cui la regione Veneto sembra in realtà aver scelto, e dichiaratamente, di abdicare al potere/dovere di procedere mediante previe autonome determinazioni, firmando anzi quasi in bianco il provvedimento in attesa che fosse poi il comune (nella specie di Venezia) a riempirlo a suo piacimento.

Indubbiamente non possiamo pensare che, tanto per dire, nella stazione di Bergamo, nel porto di Civitavecchia, nel centro commerciale “Auchan” di Olbia o nell’area di servizio di Roncobalaccio, la Lombardia, il Lazio, la Sardegna o l’Emilia Romagna possano istituire una farmacia “aggiuntiva” *motu proprio* o soltanto con il modesto ausilio dell’Asl competente, perché è ragionevole che le regioni richiedano in queste evenienze un intervento anche sommario dei comuni interessati, e può essere

magari anche comprensibile che spesso possano essere proprio i comuni a muoversi sul piano propulsivo.

Ma per il centro commerciale lagunare c’è stata un’autentica inversione dei ruoli che non avrebbe dovuto lasciare indifferente il Consiglio di Stato e dunque non permettergli di affermare disinvoltamente, e con scarsa aderenza alla vicenda decisa, che “*non viene meno il ruolo decisionale discrezionale conferito dalla norma statale alla regione... per il solo fatto che sia attribuita al comune la facoltà di rappresentare l’esigenza di istituzione della farmacia “aggiuntiva” nel proprio territorio, mediante “proposte”*”.

Ben diversamente, infatti, in questo caso la Regione non ha semplicemente “*attribuita al comune la facoltà ecc.*”, ma ha privilegiato “a monte” di condizionare letteralmente l’istituzione o la non istituzione di un esercizio in soprannumero a una “proposta” o a una mancata “proposta” del comune, facendo così esattamente venir meno, al contrario di quel che dice il CdS, proprio “*il ruolo decisionale discrezionale ecc.*”

Qui, insomma, almeno quella di una violazione del “giusto procedimento” (ma sono in ballo anche profili di eccesso di potere) non parrebbe soltanto una mera ipotesi.

Come finirà? È pensabile evidentemente che il provvedimento del CdS possa influenzare anche la decisione di merito del Tar Veneto (e non ha forse tutti i torti chi i Tar vorrebbe addirittura sopprimerli...), ma la partita veneziana può non essere ancora chiusa perché questa volta non si può escludere del tutto, per quel che abbiamo osservato, che il Consiglio di Stato – *melius re perpensa* – possa giungere in sede di appello a conclusioni diverse rispetto alla fase cautelare. Staremo comunque a vedere.

Quanto alla legittimità costituzionale delle disposizioni attributive ai comuni di ogni competenza in materia di pianta organica, questa ormai lunga storia del conflitto di interessi sembra volgere al termine.

Certo, tutto potrà rivelarsi comunque più semplice se i comuni si decideranno, o saranno costretti (dalla c.d. “*spending review*” e più in generale dal nuovo corso governativo) a decidere di uscire una volta per tutte dal servizio farmaceutico, che del resto, detto tra noi, meriterebbe - se non altro per i quasi 50 anni di tradimenti perpetrati del “diritto di prelazione”, oltre che notoriamente per i cospicui danni alle finanze pubbliche (il caso delle farmacie gestite da Roma Capitale è in questo senso significativo) - di essere tra i primi a dover essere abbandonato.

Ma in attesa che questo accada, se accadrà davvero, sarà verosimilmente la Corte Costituzionale (più che, sul versante comunitario, la Corte Europea di giustizia) a scrivere ben presto la parola fine sulla *vexata quaestio*.

Se tuttavia andrà come pensiamo e ogni questione dovrà invece essere risolta “a valle”, cioè con esclusivo riguardo al singolo provvedimento amministrativo (illegittimo sol quando il conflitto di interessi, potenziale o attuale, abbia inquinato il concreto esercizio della potestà discrezionale del comune stesso o di altra amministrazione, indirizzandolo così verso finalità diverse da quelle per cui il potere è stato attribuito e traducendosi conseguentemente in un vizio dell’atto finale), allora il giudice amministrativo – se si vorranno scongiurare usi distorti o abusi della discrezionalità - dovrà restringere seriamente le maglie del suo sindacato, e in ispecie proprio sui provvedimenti comunali riguardanti l’istituzione, la distribuzione e lo spostamento sul territorio delle farmacie.

In ogni caso - è un nostro vecchio pallino - è ora che le rappresentanze delle farmacie rinforzino opportunamente gli ormeggi dei loro legittimi interessi, perché lo impone il ruolo tutt’altro che secondario che la pubblica amministrazione, andando persino oltre le previsioni normative, riconosce generalmente agli ordini professionali (e, perché no?, anche alle associazioni sindacali, se guardiamo alla libera introducibilità nei procedimenti delle loro tesi, e naturalmente Venezia ne costituisce un esempio).

Non è del resto complicato, né particolarmente oneroso, attrezzare – su base almeno regionale (a livello centrale più o meno le cose già funzionano, ma certamente non può bastare) – adeguati uffici/studi in cui operino valenti funzionari e giovani giuristi da

spingere all'approfondimento del diritto delle farmacie, perché questo permetterebbe la migliore interpretazione e il più attento svolgimento di compiti così delicati.

Il tempo dei "pareri" espressi dagli Ordini dei farmacisti in fotocopia l'un l'altro o in termini scolastici e spesso tratteggiati è finito da un pezzo ed è fondamentale che la partecipazione della categoria alla formazione dei provvedimenti amministrativi si riveli più incisiva e convincente anche e soprattutto sul piano tecnico-giuridico.

Interventi puntuali e saldamente ancorati al diritto amministrativo (che è il terreno su cui Ordini e Associazioni sindacali possono/devono confrontarsi con la p.a.), per di più, sono in grado di contrastare efficacemente anche eventuali amministratori comunali arroganti e/o malaccorti, che d'altronde non sono sempre nelle condizioni di organizzarsi allo stesso modo e quindi potrebbero talvolta dover affrontare questi problemi in posizione di inferiorità "culturale" rispetto alle rappresentanze della categoria.

Se sarà così, anche il conflitto di interessi dei comuni (qui non parliamo di quello che può apparire o non apparire come tale, ma di quello che purtroppo nella pratica può avere la forza di orientare l'agire della p.a. verso un provvedimento piuttosto che un altro) potrà forse incutere meno paura ed essere in parecchie occasioni combattuto con successo.

E questo, beninteso, anche nell'applicazione dell'art. 1bis della l. 475/68, una vicenda peraltro destinata - per le ragioni che possiamo immaginare - ad essere proposta frequentemente in un prossimo futuro: se escludiamo infatti proprio i centri commerciali o simili (dove "aggiungere" una farmacia sembrerebbe più agevole, una volta verificata la sussistenza dei due presupposti dei 10.000 mq. e dei 1.500 m.), nelle altre circostanze previste nell'art. 1bis non è detto che l'istituzione di una farmacia "in più" sia sempre un gioco da ragazzi, per la regione e/o il comune, condurre in... porto.

(gustavo bacigalupo)

2 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **La qualifica ed il riconoscimento del "farmacista europeo"**

Parlamento e Consiglio UE - *Direttiva 20/11/2013, n. 2013/55/UE*

Tra le novità introdotte dalla nuova *Direttiva*, di recente pubblicata sulla G.U. dell'UE e che dovrà essere recepita dal nostro ordinamento entro il 18 gennaio 2016, spicca quella della c.d. "tessera professionale europea", che consentirà ad alcune figure professionali, tra cui sicuramente anche il farmacista, la possibilità di poter operare e circolare liberamente in Europa grazie ad un sistema comune di certificazione delle competenze professionali richieste.

➤ **Il "milleproroghe" è ora legge**

Legge 27/02/2014, n. 15

È stata pubblicata sulla G.U. dello scorso 28 febbraio, la legge di conversione del DL *milleproroghe* (DL 30/12/2013, n. 150) che ha reso definitivi alcuni *slittamenti* molto significativi per diversi settori, tra i quali l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione delle farmacie che diventerà definitivo a partire dal 1° gennaio 2015 (vedasi la pillola "Il "Milleproroghe" fa slittare anche la nuova remunerazione delle farmacie" in Piazza Pitagora n. 656) ed il differimento al 30 giugno 2014 dell'obbligo, da parte degli esercenti di attività commerciali e di servizi, anche professionali, di dotarsi del Pos per i pagamenti bancomat e con carta di credito (v. sopra *Sediva News del 06/03/2014* e la pillola: "L'obbligo del POS per imprese (e professionisti?)" in Piazza Pitagora n. 657).

➤ **Convertito in legge il decreto "Destinazione Italia"**

Legge 21/02/2014, n. 9

È in vigore dal 22 febbraio la legge che, con alcune modifiche,

ha convertito il DL 23/12/2013, n. 145, recante importanti novità per il sostegno alle imprese; le principali disposizioni riguardano il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, la riduzione dei premi RC-auto, l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle aziende, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

➤ **La nuova legge pugliese su orari e turni delle farmacie** *L.R. Puglia 18/2/2014, n. 5*

È stata pubblicata nel BURP n. 25 del 24/02/2014 la nuova normativa in materia: di particolare interesse è il disposto dell'art. 7 che verrà illustrato tra qualche giorno in una *news* dedicata.

➤ **L'incostituzionalità di alcune norme della c.d. disciplina "Fini-Giovanardi" in materia di stupefacenti**

Corte Costituzionale - sent. 12/02/2014, n. 32

A causa di un vizio procedurale in sede di conversione in legge del DL 30/12/2005, n. 272, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto *cit.*, recanti modificazioni al T.U. delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (DPR 309/90).

➤ **La partecipazione del Comune al procedimento istitutivo di una farmacia soprannumeraria in un centro commerciale non inficia di per sé il provvedimento**

Consiglio di Stato - ord. 27/02/2014 n. 922

L'ordinanza del CdS riforma l'analogo provvedimento n. 634 del 18/12/2012 del TAR Veneto (v. pillola in [Piazza Pitagora n. 656](#) e v. sopra *Sediva news* dell'11/03/2014).

➤ **Solo la "manifesta irrazionalità" può far rendere inefficace la dislocazione delle sedi farmaceutiche**

Consiglio di Stato - Sez. III - sent. 25/02/2014 n. 915

La scelta dell'ubicazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale da parte dell'organo competente è insindacabile se non per manifesta irrazionalità, illogicità, ecc., che non può però essere invocata se la collocazione della nuova farmacia in un'area già servita da farmacie preesistenti sia giustificata dall'entità della popolazione interessata. Infatti, seppur l'aumento del numero delle farmacie disposto dal *Salva-Italia* risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, tale principio, conclude il Supremo Consesso, non è né tassativo né tanto meno esclusivo.

➤ **La Corte dei Conti boccia la Legge di Stabilità 2014**

Corte dei Conti - parere 18/02/2014

In un documento intitolato "Le prospettive di finanza pubblica dopo la legge di stabilità", già inviato ai presidenti delle due Camere, i magistrati contabili si sono espressi negativamente circa le possibilità che le norme introdotte con la recente *Legge di Stabilità* (v. [Sediva News del 13-15/01/2014](#) e [Piazza Pitagora n. 656](#)) possano "incidere in misura significativa sulle prospettive di crescita e di garantire un solido e rassicurante profilo di rientro del disavanzo pubblico".

➤ **Se l'ex conduttore non riconsegna le chiavi di casa, deve pagare i canoni di locazione anche se ha lasciato "libero" l'immobile**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 26/02/2014, n. 4563

L'inquilino, anche laddove abbia comunicato con netto anticipo la propria volontà di porre termine al rapporto di locazione ed abbia pertanto lasciato "libero" l'immobile, è costretto a riconsegnare le chiavi di casa (o di altro locale oggetto del rapporto contrattuale) entro la data stabilita;

diversamente, sarà tenuto a corrispondere tutti i canoni di locazione dovuti fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile.

➤ **La sospensione dell'assegno divorzile se l'ex coniuge ha stabilito una "nuova" famiglia di fatto**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – ord. 26/02/2014, n. 4539
Fondando la propria decisione su consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17195/2011 e Cass. n. 3923/2012), i Supremi giudici hanno ribadito che la convivenza *more uxorio* stabile e duratura, tale da aver dato vita ad una vera e propria "famiglia di fatto", dell'ex coniuge destinatario dell'assegno di divorzio, è suscettibile di rendere inoperante o comunque di produrre una sospensione dell'assegno stesso.

➤ **I termini di prescrizione dell'azione di restituzione degli interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 26/02/2014, n. 4518

Confermando l'importante sentenza della Consulta del 05/04/2012, n. 78/2012, la Suprema Corte ha sancito, una volta per tutte, che la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca a titolo di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto può essere pretesa giudizialmente entro dieci anni decorrenti non dalla data del prelievo, ma dalla data di chiusura del conto corrente.

➤ **È vietata l'esposizione in "bellavista" di frutta e verdura fuori dal negozio**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 17/01/2014, n. 6108

La Suprema Corte ha confermato l'ammenda a carico del fruttivendolo che aveva esposto frutta e verdura in un bancone posizionato direttamente davanti al proprio esercizio commerciale, in quanto, affermano gli Ermellini, "la messa in commercio di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l'osservanza di disposizioni specifiche".

➤ **La cartella di pagamento è valida anche se la motivazione è stringata**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 28/02/2014, n. 4826

Non può dirsi pregiudicato il diritto di difesa del contribuente (ex art. 24 della Costituzione) ed è valida la cartella esattoriale relativa all'imposta di registro, se nella motivazione sono riportati gli estremi dell'atto registrato dal quale scaturisce la pretesa erariale che tra l'altro era stata in quel caso già portata a conoscenza del contribuente con più avvisi di liquidazione prodromici all'iscrizione a ruolo.

➤ **È indetraibile l'Iva dell'acquisto non inerente all'attività d'impresa**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 14/02/2014, n. 3452

È una sentenza che non aggiunge granché di nuovo, perché viene ribadito per l'ennesima volta che non basta essere commerciante per scontare l'Iva sulle operazioni passive se queste ultime sono diverse da quelle comprese nell'oggetto sociale e non rispondono dunque al requisito generale dell'inerenza di cui all'art. 19, co. 1, del DPR 633/1973.

➤ **Operative le nuove regole per la tassazione degli atti immobiliari in vigore dal 2014**

Agenzia delle Entrate – Ris. 21/02/2014, n. 2/E

L'Agenzia delle Entrate detta istruzioni a seguito della riforma dell'imposizione indiretta relativa agli atti, a titolo

oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. Dal 2014, infatti, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari si applicano tre sole aliquote d'imposta: il 2% per la prima casa, il 9% per tutti gli altri beni immobili ed il 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze.

➤ **Il rilancio della "Farmacia dei Servizi"**

Conferenza Stato-Regioni – seduta 20/02/2014

Per il decollo della tanto attesa "Farmacia dei Servizi" sono stati stanziati 250 milioni di euro messi a disposizione delle regioni, in base alla loro popolazione, nell'ambito del riparto delle risorse vincolate agli obiettivi prioritari di valenza nazionale del Fondo Sanitario 2013.

➤ **Per l'erogazione dell'ossigeno terapeutico è indispensabile il farmacista**

Ministero della Salute – nota 05/02/2014, n. 3215

Il Dicastero, rispondendo ad un quesito posto da Federfarma Molise, afferma che il servizio dell'erogazione e della distribuzione dell'ossigeno terapeutico, un farmaco a tutti gli effetti in quanto incluso nella Farmacopea Ufficiale, può essere svolto solo in presenza del farmacista.

➤ **Il rinnovo dell'utilizzo della piattaforma SISS per le farmacie lombarde**

Regione Lombardia – delibera Giunta 28/02/2014, n. 52

La Giunta lombarda ha autorizzato il "Rinnovo della convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS" (Sistema Informativo Socio-Sanitario) che mette a disposizione delle farmacie dislocate sul territorio della regione l'insieme delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche che concorrono all'erogazione dei servizi socio-sanitari all'interno della Lombardia.

3 – SCADENZE MARZO 2014

17/03 - Versamento mediante F24 online di: Iva relativa al mese di febbraio e dell'eventuale saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti mensili; IVA relativa al quarto trimestre 2013 e del saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di febbraio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di febbraio

17/03 - Versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali limitatamente alle società di capitali

17/03 - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

31/03 - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

31/03 - Presentazione telematica della comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione imposta 55%) iniziati nel 2013 e che proseguono nel 2014
